



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 18

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28 Prof. Noceto

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 29 maggio 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 16/05/2024, pervenuto in data 18/05/2024, prot.n. 549, della Rugby Noceto FC Soc. Coop. Spor. Dil., in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Sig. Enrico Ugo Petriccioli, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna nella riunione del 14 maggio 2024, Comunicato GSR/Serie C1/25, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C1, girone 2, Rugby Guastalla 2008 ASD v Rugby Noceto FC Soc. Coop. Spor. Dil., disputata in data 12/5/2024, ha sanzionato il Sig. Flavio Schiavi, giocatore e tesserato della società reclamante, con la squalifica di sei mesi (dal 13/5/2024 al 12/11/2024 compresi), per le infrazioni di cui all'art. 27/1, lett. i), (atti violenti giocatori + recinto di gioco), e lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo*, la Rugby Noceto FC Società Coop. Spor. Dil., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe del Giudice Sportivo Territoriale chiedendo, all'esito dell'allegazione di varie attenuanti, la riduzione della squalifica comminata.

Nello specifico, la società reclamante ha dedotto che i fatti che hanno portato all'espulsione del Sig. Schiavi erano avvenuti a seguito di una rissa generatasi sul campo a cui hanno partecipato diversi giocatori di entrambe le squadre e nel corso della quale lo stesso Schiavi era stato

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

agredito da dietro e gettato a terra causandogli la lussazione di due dita della mano sinistra, come da referti medici allegati.

La stessa società ha poi rappresentato una serie di circostanze attenuanti che sarebbero avvenute nell'occasione e che consistevano in numerosi e ripetuti falli di vario genere (placcaggi alti, calci e pugni), di cui sarebbero stati oggetto i giocatori della società Rugby Noceto nel corso di tutta la partita e aumentati di intensità e frequenza con il dilatarsi del divario del risultato e, quindi, dopo avere sostenuto che il Sig. Schiavi era stato nell'occasione l'agredito e non l'aggressore, ha concluso chiedendo la riforma della sanzione inflitta in ragione delle attenuanti dedotte.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 23/05/2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 29 maggio 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, il Sig. Luigi Rodi, Direttore Sportivo della Società reclamante, e il Procuratore Federale, l'Avv. Fabio Pennisi.

Il Procuratore Federale eccepiva l'inammissibilità del reclamo e, comunque, il rigetto dello stesso.

Il Sig. Luigi Rodi illustrava il reclamo, precisava che il Sig. Schiavi non aveva sferrato calci ai propri avversari e insisteva per una riduzione della squalifica.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo l'arbitro, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come precisati in parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un comportamento violento che sarebbe stato assunto dal Sig. Flavio Schiavi in occasione della gara oggetto di reclamo, il quale avrebbe anche dato calci ad alcuni giocatori avversari.

Preliminarmente, il Collegio osserva che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Nel referto della gara in commento, riguardo all'episodio oggetto del reclamo l'arbitro della gara, il Sig. Luca Malagoli, ha scritto quanto segue: *"Si è creata una "colluttazione" con diversi giocatori che si afferravano, spingevano e strattonavano. Il num. 10 ha colpito con violenti calci diversi giocatori avversari a terra, nella zona di schiena, spalle e collo. Ha continuato con calci anche a gioco fermo dopo essere stato richiamato"*.

Il Collegio, in ragione del contenuto del reclamo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire l'arbitro, Sig. Luca Malagoli, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti: *"Il giocatore del Guastalla ha colpito con un pugno l'apertura del Noceto (Flavio Schiavi nda). A seguito di quest'episodio si è creata la rissa, in questa situazione, mentre i giocatori si spingevano e si afferravano, il dieci del Noceto (Flavio Schiavi nda) ha calciato almeno tre giocatori per terra sulla schiena, anche sul collo. Poco dopo è stato allontanato dai suoi compagni; intanto, altri due giocatori si erano azzuffati, lui è ritornato a calciare il giocatore che stava per terra"*.

In risposta alle domande della Corte, l'arbitro ha specificato le ragioni per cui alcuni giocatori si trovavano a terra: *"Diversi giocatori hanno iniziato a spingersi, a strattonarsi, a tenersi per la maglia e molti sono caduti a terra; e continuavano a trattenersi anche per terra"*.

Riguardo alla condotta del Sig. Flavio Schiavi e alla sua eventuale reazione al pugno ricevuto, l'arbitro ha confermato il referto specificando: *"No. È stata una cosa successiva. Lui è intervenuto quando ha visto che c'era questa specie di baruffa, quando ha visto che diversi giocatori si trattenevano e si spingevano e si tenevano per la maglia. [...], È sempre rimasto in piedi ed è stato"*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

allontanato dai suoi compagni. [...]. Prima ha dato almeno tre calci ai giocatori che stavano per terra, poi è stato allontanato di qualche metro, è tornato e ha dato un altro calcio”.

Dalle risultanze istruttorie risulta che confermato che il Sig. Flavio Schiavi si sia reso responsabile dell'illecito tecnico costituito dal dare calci ad alcuni giocatori avversari che erano a terra.

Dal referto *de quo*, inoltre, risulta confermato anche che in precedenza il Sig. Schiavi aveva ricevuto un pugno dal giocatore n.6 del Rugby Guastalla, a sua volta espulso: *“ha strattonato, spinto a terra e colpito con un pugno di media intensità un avversario”*, ovvero lo stesso Schiavi Flavio.

Ciò posto, il Collegio, in primo luogo, ritiene che sia applicabile al caso di specie esclusivamente la previsione regolamentare di cui all'art. 27, comma 1, lettera o), del Regolamento di Giustizia, che tipizza e sanziona l'ipotesi specifica del “calcio”, con la squalifica da tre a dodici mesi, e non anche quella alla di cui lettera i) dello stesso articolo, che sanziona genericamente gli atti violenti avvenuti a gioco fermo, altrimenti si avrebbe nel caso di specie una duplicazione di sanzione per la medesima fattispecie.

Per quanto debba contestarsi la sola infrazione di cui alla predetta lettera o) dell'art. 27 del Regolamento di Giustizia, tuttavia, appare pacifico e incontestabile come la condotta del Sig. Flavio Schiavi si sia estrinsecata non in un solo isolato calcio, ma in più calci, peraltro “violenti”, ad almeno tre giocatori avversari che erano a terra, di cui l'ultimo sferrato dopo che si era allontanato, ed aventi come bersaglio anche il “collo” degli avversari che erano a terra.

Si è in presenza, quindi, di una condotta consistente in più azioni (calci) nei confronti di diversi giocatori avversari riversi al suolo colpiti anche al collo e, pertanto, non si comprende la ragione della mancata applicazione al caso di specie da parte del Giudice Sportivo delle circostanze aggravanti specifiche di cui alle lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 27 del Regolamento di Giustizia, considerato che la parte anatomica del collo per costante giurisprudenza di questa Federazione viene equiparata alla testa.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nel contempo, il Collegio non ravvisa i presupposti per il riconoscimento di alcuna attenuante, considerato che l'aver subito in precedenza un fatto ingiusto altrui, il pugno, peraltro sanzionato in campo dall'arbitro, con la caduta e la dedotta lussazione di due dita, non costituisce giustificato motivo per reagire e farsi giustizia da sé, peraltro in modo continuato, esagerato e pericoloso.

Alla luce di tutte le circostanze dell'infrazione oggetto di reclamo, pertanto, la Corte, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene di escludere ogni valutazione in merito a una eventuale mitigazione della sanzione irrogata e, quindi, ravvisa i presupposti per una riduzione della squalifica di sei mesi inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale impugnato.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 14, 40, 27/1, lett. i), (atti violenti a gioco fermo), e lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale impugnato di sei mesi (dal 13/5/2024 al 12/11/2024 compresi) al giocatore e tesserato Sig. Flavio Schiavi;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 29 maggio – 28 giugno 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro